



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**Ordinanza del Sindaco n. 10 del 26 marzo 2020**

**Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione turnazione domenicale e festiva dell'attività di panificazione e divieto di vendita mediante consegna a domicilio a tutti gli operatori del settore alimentare.**

## Il Sindaco

### **-Premesso:**

**che** l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, con particolare riguardo a quanto disposto con l'articolo 1, punto 1, che prescrive quanto segue:

*“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;*

**Vista** l'Ordinanza n°54 del 20/01/2018 con la quale si stabiliva la turnazione mediante l'apertura delle

attività di panificazione nei giorni domenicali e festivi con n°2 operatori, predisponendo di concerto con gli operatori della panificazione dei turni di apertura delle domeniche e dei festivi;

**Considerato:**

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa;
- l'indirizzo generale e costante dei decreti e circolari sopra citati, oltre che gli inviti da parte di istituzioni politiche e sanitarie nel senso di ridurre quanto più possibile la presenza fisica di più persone nello stesso luogo, assicurando l'attività ordinaria delle prestazioni lavorative in forma di lavoro agile e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

**Considerato** che con l'adozione del presente atto il Comune di Santo Stefano Quisquina intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Garantire la continuità operativa delle attività commerciali interessate, presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle misure di precauzionali riconducibili al diffondersi dell'emergenza COVID-19, a difesa della sanità pubblica;

**Vista** l'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana, adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto**, in particolare, l'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020, che testualmente prevede: *"I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie"*;

**Vista** l'ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, che istituiscono e disciplinano il coordinamento dell'attività degli Enti Locali che intendono adottare ordinanze in materia di emergenza COVID-19;

**Vista** l'Ordinanza n°5 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020 n°19 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°79 del 25/03/2020;

**Sentito** il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;

**Considerato che:**

- nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali, persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;
- a tutela della salute pubblica, per evitare l'ulteriore diffondersi del COVID-19 nel territorio comunale, è necessario evitare il più possibile ogni spostamento delle persone fisiche nel territorio comunale;
- vi è una oggettiva difficoltà nella gestione di capillari controlli sul territorio;
- le attività produttive e professionali sono tenute ad assumere protocolli di sicurezza anti – contagio e devono procedere ad operazioni di sanificazione e disinfezione quotidiana dei luoghi di lavoro;
- sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali dirette a fronteggiare l'emergenza solo se esse prevedono misure in contrasto con quelle statali e con quelle regionali;
- i Sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali;

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e assembramento;
- disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, ad esclusione degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
- di stabilire il divieto di panificazione e di vendita al pubblico dei relativi prodotti;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19 siano operative fino al 25 aprile 2020;

**Ritenuto** necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;

**Ritenuto** urgente adottare provvedimenti integrativi di quanto già disposto a livello nazionale, ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela della Popolazione;

**VISTI:**

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000, con particolare riguardo agli articoli 7 bis, commi 1 e 1 bis, 50 e 54;
- l'O. R. EE. LL.;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;
- la legge 24 novembre 1981, n°689;
- 

**ORDINA**

Fino al 25 aprile 2020:

- 1) la sospensione dell'Ordinanza Sindacale n°54 del 20/01/2018 avente per oggetto: "Turnazione per l'apertura delle attività di panificazione nei giorni festivi", che stabilisce la turnazione mediante l'apertura delle attività di panificazione nei giorni domenicali e festivi;
- 2) agli operatori del settore, nelle giornate domenicali e festive, il divieto di panificazione con la chiusura totale dell'attività e di vendita al pubblico;
- 3) a tutti gli operatori del settore alimentare, nelle giornate domenicali e festive, il divieto di vendita mediante consegna a domicilio di ogni prodotto.

**DISPONE**

- Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, se il fatto non costituisce più grave violazione, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'Art.4 del D.L. 25 marzo 2020, n°19;
- Si richiamano, a titolo non esaustivo:
- Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00, con possibile aumento fino a un terzo o raddoppio;
- Chiusura dell'esercizio o dell'attività;
- le sanzioni previste dall'art.206 del Regio decreto 27/07/1934, n°1265; arresto fino a sei mesi e ammenda da € 103,20 a € 206,58.
- La presente Ordinanza, che è valida fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina.
- La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
- Il servizio di Polizia Locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento e al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.

**Dalla Residenza Municipale, 26/03/2020**



**Il Sindaco**  
**(Francesco Cacciatore)**